

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2592}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPARRI, NERI, ZACCHERA, MURATORI, ENZO CARUSO,
OLIVIERI, SALVO, MAZZOCCHI, DI MUCCIO, CIOCCHETTI,
DOMENICO BASILE, BERTUCCI, MELUZZI, MASTELLA, LA
RUSSA, COLOSIMO, FALVO, NESPOLI, BONO, MASTRAN-
GEO, TRANTINO, BRACCI, CARDIELLO, CARRARA, PAR-
LATO, FIORI, ANEDDA, GRAMAZIO, MARTINAT, RALLO,
AMORUSO, GAGGIOLI, COLUCCI**

Disciplina delle attività professionali dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ed istituzione del
ruolo unico professionale

Presentata il 25 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare, con provvedimento di legge, una organica disciplina nelle materie delle attività professionali esercitate dal personale alle dipendenze delle amministrazioni ed enti pubblici, delle aziende e società produttrici di servizi di pubblica utilità.

In attesa di tale normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 2

della legge 23 ottobre 1992, n.421, restano ferme le norme che disciplinano l'esercizio delle professioni pubbliche per le quali sono richieste l'abilitazione di Stato e l'iscrizione al relativo albo professionale.

L'evoluzione dei tempi e la prospettiva dei nuovi problemi che sono emersi a seguito di esigenze nuove determinate dalla sempre maggiore evoluzione delle tecnologie e dalla conseguente trasformazione della posizione del professionista nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni richiedono di superare la confusione e le lacune delle normative vigenti nelle attività di specifico interesse

professionale esercitate nell'ambito dei compiti istituzionali presso le amministrazioni ed enti sopracitati, in parte carenti del tutto di una regolamentazione organica dell'esercizio professionale dipendente che viceversa, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, ha trovato concreta applicazione nel parastato, mentre non ha trovato una sua corretta applicazione nel comparto della sanità.

La proposta di legge che viene presentata intende contribuire alla realizzazione di norme per una organica disciplina del rapporto d'opera professionale nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni dei vari comparti del pubblico impiego, degli enti pubblici economici, degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, delle aziende erogatrici di servizi pubblici, di beni essenziali ovvero esercenti pubblici trasporti e degli enti e aziende di cui al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A questo problema si ricollegano necessariamente il tipo di organizzazione e l'autonomia della gestione delle strutture professionali in relazione all'esercizio della professione, norme di rilevante interesse che si ritengono indispensabili al fine di rendere sempre più rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle amministrazioni lo svolgimento delle attività professionali nell'esclusivo interesse delle amministrazioni medesime.

L'indagine promossa dal Ministro per la funzione pubblica nel novembre del 1993 in sede di gruppo di lavoro finalizzato alla valorizzazione e coordinamento dei dipendenti professionisti dello Stato e degli enti pubblici ha rilevato che nella pubblica amministrazione circa il 50 per cento dei posti in organico dei laureati in discipline tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, eccetera) risultano vacanti e le difficoltà di reclutamento, sempre più evidenti e marcate, necessitano di rimedi incentivanti l'assolvimento delle funzioni professionali dipendenti che richiederebbero, altrimenti, necessario ed esigente l'approccio delle amministrazioni alla professione esterna, con costi decisamente di

gran lunga superiori a quelli in bilancio oggi previsti per l'attività professionale dipendente.

L'alto costo del servizio professionale non consente, d'altra parte, un suo impiego irrazionale o indiscriminato: la prestazione professionale, com'è noto, è troppo delicata per richiedere una improvvisazione o la partecipazione saltuaria di singoli professionisti.

L'attività professionale va intesa infatti, come una organica confluenza delle esperienze di gruppi di lavoro specializzati e coordinati, integrando i singoli aspetti tecnici, gestionali, legali, attuariali, eccetera, contemporaneamente presenti in molti degli interventi delle categorie professionali presenti nelle amministrazioni pubbliche e dotandoli di tutti i sussidi tecnici offerti dalle avanzate tecnologie e dai metodi organizzativi e manageriali più moderni, al fine di disporre di tutte le specializzazioni necessarie in ogni circostanza e tese ad una rapida soluzione dei problemi in progetto, premessa indispensabile per la successiva celere attuazione degli stessi, nel rispetto dei tempi stabiliti dai programmi.

Storicamente da ben cinque legislature i professionisti dipendenti attendono dal Governo e dai due rami del Parlamento l'approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro status professionale, ma tutte le iniziative volte in tal senso non hanno mai completato l'iter legislativo per fine anticipata della legislatura.

È necessario, pertanto, restituire alle categorie professionali dipendenti la fiducia nelle pubbliche istituzioni, assicurando un adeguato riconoscimento alle loro elevate professionalità.

Si ricorda che nella IX legislatura il Senato della Repubblica aveva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1215, considerato:

che con la legge 20 marzo 1975, n. 70 veniva istituito il ruolo professionale nel

quale venivano inseriti gli esercenti alle dipendenze degli enti pubblici, attività analoghe a quelle delle corrispondenti libere professioni (avvocati, ingegneri, medici, attuari, eccetera);

che con tale innovativa strutturazione il personale in precedenza ordinato in carriera gerarchica analoga a quella dei funzionari amministrativi, veniva regolato da qualifiche uniche professionali più confacenti al contenuto delle funzioni svolte, con progressione economica meramente legata all'anzianità ed esperienza;

che la prima qualifica professionale nondimeno, per grado di autonomia, capacità decisionale, responsabilità, si pone a livelli non inferiori a quelli della dirigenza amministrativa, tanto che nello Stato gli avvocati sono costituiti in un ordinamento autonomo come l'Avvocatura dello Stato:

impegna il Governo a disciplinare in maniera organica, in sede di riforma della dirigenza ed in armonia con i principi di cui in premessa, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e comunque ad assicurare ai professionisti laureati il trattamento stipendiale non inferiore a quello della dirigenza ».

Questi professionisti, prima del riassetto del parastato, costituivano la categoria direttiva tecnica avvantaggiata, rispetto alla categoria direttiva amministrativa, dall'inserimento iniziale in una qualifica superiore, da tempi di percorrenza della carriera più celeri, dal riconoscimento di specifiche indennità professionali.

I professionisti appartenenti anche alle più elevate qualifiche dirigenziali, furono inquadrati nel ruolo professionale in attuazione della legge n. 70 del 1975, trasformando la carriera tecnica in due uniche qualifiche funzionali, non ordinate gerarchicamente al proprio interno, delle quali una riservata ai diplomati e riconoscendo alla prima qualifica professionale, riservata ai laureati, una preminenza di stato rispetto alla dirigenza amministrativa con uno sviluppo del trattamento economico

parallelo sino alle posizioni più elevate della dirigenza amministrativa.

Questa innovazione legislativa fu esattamente interpretata dal legislatore della legge 20 marzo 1975, n. 70, negli articoli 15 e 16, in base ai quali gli appartenenti al ruolo professionale, mentre partecipano, in varia misura, al procedimento di formazione della volontà amministrativa degli enti pubblici, si assumono nell'esercizio della loro attività « a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale ».

La relazione illustrativa della suddetta legge n. 70 del 1975, aggiunge, inoltre: « come si desume agevolmente dalla formulazione di questa norma il termine "professionale" non ha certo in questo caso il significato quanto mai ampio e generico di attività svolta in modo continuativo a scopo di guadagno ma proprio la precisa accezione che assume la parola quando questa la si consideri come l'aggettivo corrispondente al sostantivo "professionista" ».

E proprio a ruoli organici di professionisti il legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova disciplina giuridica a gruppi di operatori che, come ha avuto occasione di far notare il Consiglio di Stato nella motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali « sono, per così dire, sulla linea di confine tra gli impiegati ed i liberi professionisti in quanto effettuano prestazioni di lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacchè non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'Ente, ma si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica, diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorità, con responsabilità personali e autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi cumulano lo *status* di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione ».

Lo stesso articolo 15 della richiamata legge n. 70 del 1975 contiene implicitamente i criteri orientativi sul modo con cui va organizzata in futuro l'attività delle categorie di professionisti, non più in uffici

burocratici, ma nella forma di studi professionali, in cui le competenze individuali possono essere integrate solo dalla collaborazione di gruppo e dall'azione di coordinamento, senza vincoli di subordinazione gerarchica, lungo la linea operativa dei servizi d'istituto.

Da questo inquadramento normativo derivano le necessarie conseguenze sul piano retributivo, avuto riguardo alla duplice esigenza di agevolare, per quanto possibile, il reclutamento di giovani professionisti adeguatamente preparati e di assicurare uno sviluppo retributivo consono alle leggi di mercato.

Nella X legislatura il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto di affrontare unitariamente le problematiche delle categorie professionali che andranno individuate in tutti i settori del pubblico impiego allargato, per sottrarle alla contrattazione e ricondurle nell'ambito della riserva di legge, nel presentare al Parlamento il disegno di legge sul riordino della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (atto Camera n. 3464) ha inserito all'articolo 13 le norme per la istituzione del ruolo unico professionale e, all'articolo 20, le relative norme transitorie.

Il testo, contenente i citati articoli fu approvato in sede legislativa dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati e non proseguì il suo iter per la fine anticipata della legislatura.

Nella XI legislatura fu nuovamente ripresentato alla Camera dei deputati (Atto Camera del 19 maggio 1993, n. 2679) e al Senato (atto Senato del 22 aprile 1993, n. 1171), il disegno di legge sulla istituzione del ruolo unico professionale, il cui iter legislativo iniziato presso la Commissione lavoro della Camera non ebbe seguito per la prematura fine della legislatura.

Sorge, quindi, la necessità di assicurare con un autonomo provvedimento legislativo l'impegno assunto dal Governo e dal Parlamento dell'epoca di emanare norme per una organica disciplina nelle materie dell'esercizio delle professioni dipendenti, così come richiamato al comma 2 dell'arti-

colo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Con la presente proposta di legge si intende attuare l'impegno di assicurare ai professionisti dipendenti la disciplina, ripetutamente rinviata, dell'esercizio delle professioni nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni.

Ciò premesso si espongono, di seguito, i contenuti del testo della presente proposta di legge:

all'articolo 1 sono indicate le finalità della legge per l'organica disciplina dello stato giuridico delle categorie professionali dipendenti dalle amministrazioni ivi elencate, mentre all'articolo 2 si disciplina l'istituzione del ruolo unico professionale nelle amministrazioni, in armonia con i principi dettati dal legislatore per gli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici (*ex parastato*).

l'articolo 3 prevede la costituzione del Corpo dei professionisti dello Stato, incardinato nell'ambito del ruolo unico professionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e posto a servizio di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla stregua dell'Avvocatura dello Stato e dei sistemi adottati in altri Paesi, come il *Technical Civil Service* inglese.

Gli articoli 4 e 5 riprendono di massima e integrano per la migliore attuazione, la normativa dettata agli articoli 13 e 20 del disegno di legge sulla riforma della dirigenza (atto Camera n. 3464) approvati da questo ramo del Parlamento nella X legislatura, affiancando un parallelo necessario intervento di riordino delle strutture professionali, favorendo l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale anche mediante la concessione dell'anno sabbatico e stabilendo norme di garanzia relative ai rischi connessi all'assunzione personale delle responsabilità di natura professionale nell'esercizio dell'attività svolta nell'interesse delle amministrazioni di appartenenza.

Il rapporto di lavoro viene concordato tra le parti mediante un accordo sindacale unico per tutti i comparti, considerato che

il regime normativo e retributivo delle categorie professionali, anche agli effetti della mobilità, deve essere uguale e viene disciplinato in una area di contrattazione separata e autonoma riservata alla confederazione sindacale professionale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e alle organizzazioni sindacali rappresentative esclusivamente degli appartenenti al ruolo unico professionale, così come già previsto all'articolo 13 del sopra ricordato disegno di legge e come approvato dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sul testo della proposta di decreto legislativo in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non inserito, purtroppo, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che aveva, viceversa, recepito all'articolo 46 l'area di contrattazione del personale dirigenziale.

L'articolo 5 stabilisce, per elementare giustizia, una norma di raccordo tra i precedenti ordinamenti e l'innovazione introdotta con i livelli differenziati nella carriera e nel trattamento economico dei laureati appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici.

Infine, viene stabilito che le rappresentanze sindacali delle categorie professionali continuano ad essere regolate dall'articolo 19 (e seguenti) dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970. La norma si fonda sulla indiscutibile peculiarità del rapporto di lavoro dei professionisti, peculiarità che giustifica il mantenimento, alla stregua dei dirigenti amministrativi, della possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale differenziata rispetto a quella della generalità dei lavoratori.

L'articolo 6 assicura incentivi per particolari prestazioni professionali con la espressa consapevolezza, sottolineata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, approvato il 29 ottobre 1992 dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato in sede congiunta, di

prevedere la corresponsione di indennità per incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo, espletati dai professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni appaltanti opere e impianti di manutenzione, trasformazione, ampliamenti, costruzione e trasformazione del territorio, al fine di non trascurare le aspettative delle categorie professionali dipendenti che esplicano prestazioni professionali di rilevante interesse, rese in rappresentanza e per conto delle amministrazioni di appartenenza.

L'efficiente espletamento di attività professionali cui è corollario il riconoscimento del diritto al compenso quando rivestono aspetti di complessità e delicatezza e per le quali ai soggetti utilizzati vengono riconosciute doti di capacità professionali e di esperienza, oltre che di probità, escludono che esse trovino fondamento nella carica ricoperta e che possano rientrare, data la loro particolare natura, tra i normali compiti d'ufficio. È necessario, infatti, un apposito provvedimento di conferimento dell'incarico, effettuato *intuitu personae e non ratione officii* cui si accompagna un atto di adesione da parte del soggetto investito, che conserva piena potestà di non accettare o di rinunciare all'incarico medesimo.

Nè si può affermare, nel caso di specie, il principio dell'onnicomprendività, tenuto conto che il quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede che è riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni "compiute" per pubbliche amministrazioni sulla base delle tariffe professionali ridotte di massima del 30 per cento. Numerose sentenze della magistratura nell'affrontare l'argomento hanno osservato che il quadro normativo delineato dall'articolo 62 sopra citato, consente alle amministrazioni di erogare un compenso per le prestazioni professionali rese ad enti diversi e anche a favore dell'amministrazione di appartenenza, in relazione ad un particolare incarico (di progettazione, di direzione lavori, di collaudo).

Nei casi di specie il principio dell'onnicomprendività, va ricordato, non trova applicazione in quanto quest'ultimo non può prevalere su di un atto di legislazione primaria, qual'è il regio decreto n. 2537 del 1925 e, conseguentemente, non può incidere, in danno dei professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni, su posizioni soggettive direttamente disciplinate da norma di legge.

In materia di onorari e diritti dovuti sulle spese giudiziali, la norma regolamentare deriva, infine, direttamente dalla legge forense (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) che all'uopo non pone alcuna distinzione tra professionisti iscritti al libero foro e iscritti all'elenco speciale annessi all'albo professionale.

Ciò non di meno, per costante giurisprudenza, l'attribuzione degli onorari e dei diritti a favore dei legali dipendenti deriva dal loro *status* professionale e viene riconosciuta nei casi in cui l'attività professionale risulta prestata con effettivo vantaggio della amministrazione di appartenenza, anche nel caso frequente del giudizio favorevole alla amministrazione con la compensazione delle spese o a vantaggio dell'amministrazione da una transazione che ne accolga le pretese senza pronuncia sulle spese, ovvero che la condanna alle spese della soccombente parte avversa alla amministrazione, non è necessariamente seguita dall'effettivo recupero delle spese.

L'articolo 7 prevede le modalità per l'accesso al ruolo unico professionale mediante concorso pubblico di selezione e titoli o corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, ai quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni agli albi professionali, nonchè la composizione delle commissioni esaminatrici.

Il periodo di attività professionale degli iscritti agli albi svolto all'esterno della amministrazione che bandisce il concorso pubblico per selezione basato su prove attitudinali e di esperienze applicate alla pratica professionale, evita i tempi morti del *training* formativo e l'alta incidenza di

questi costi fissi, introducendo, viceversa, un elemento completamente nuovo nella strutturazione dell'attività professionale, poichè l'esperienza professionale acquisita all'esterno consente sin dall'inizio quell'elevato necessario rendimento produttivo e di efficienza e il ricorso a tutta una serie di sussidi tecnici e di tecnologie avanzate, potendo attirare in servizio le energie professionali migliori presenti nel mondo del lavoro, con l'offrire loro posizioni decorose e competitive con le leggi di mercato e sviluppi di carriera orizzontali con elevati livelli retributivi equiparati sin dall'ingresso a quelli della dirigenza.

Pretendere, d'altra parte, di sottoporre gli iscritti agli albi professionali a verifiche d'esame selettive di tipo scolastico ovvero a *test* aziendali per l'accesso in ruolo e lo sviluppo delle carriere professionali a nulla serve, poichè le scienze sociologiche del lavoro hanno ampiamente dimostrato che soltanto la pratica professionale di "mestiere" espletata nel corso dell'attività professionale arricchisce la conoscenza e l'esperienza del professionista a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio professionale dipendente.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un organo nazionale consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rispondere all'ulteriore fondamentale esigenza di garantire l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale nell'ambito delle amministrazioni, poichè l'esperienza ha dimostrato le serie difficoltà incontrate dalle amministrazioni che hanno istituito per legge il ruolo unico professionale, sia in sede di applicazione delle norme relative, sia in relazione al corretto svolgimento delle attività professionali dipendenti, di non semplice attuazione e che hanno prodotto l'emergere di situazioni di incongruenza e di sostanziale irregolarità sanate dall'intervento del giudice amministrativo dopo un lungo contenzioso tra le parti in causa. Al Comitato consultivo nazionale possono rivolgersi le amministrazioni perchè esprima pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale sui quesiti posti dai gruppi consultivi costituiti presso le sin-

gole amministrazioni, alla stregua di quelli già costituiti nell'ambito del parastato.

L'organo nazionale consultivo adempirà, inoltre, agli oneri di pubblicità e di informazione su argomenti concernenti l'attività professionale dipendente finalizzata alla maggiore efficienza e al conseguimento di una effettiva trasparenza del-

l'azione pubblica e può proporre al Governo iniziative per la migliore efficacia e produttività dell'attività e della qualificazione professionale medesima.

Con l'articolo 10, infine, è stabilita l'immediata entrata in vigore della legge e sono abrogate le norme, anche speciali, incompatibili con la stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti, dell'Ente ferrovie dello Stato SpA e delle gestioni commissariali governative, degli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali.

ART. 2.

(Istituzione del ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna delle amministrazioni ed enti indicati all'articolo 1 è istituito il ruolo unico professionale.

2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro attività devono essere

iscritti negli albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il titolo di geometra, di perito industriale o di perito agrario.

3. Sono, altresì, inquadrati nel ruolo unico professionale di cui al comma 1, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al medesimo comma 1, i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione. Il requisito della iscrizione all'albo professionale sarà accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo unico professionale.

4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo.

ART. 3.

(Corpo dei professionisti dello Stato).

1. Con ordinamento autonomo è istituito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo dei professionisti dello Stato, di seguito denominato « Corpo ».

2. Costituiscono il Corpo gli appartenenti al ruolo unico professionale di cui al comma 3 dell'articolo 2.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi dalla medesima stabiliti, sentiti i sindacati professionali rappresentativi in

esclusiva delle categorie interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a determinare:

a) i criteri di organizzazione, l'ordinamento, il funzionamento e, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, la determinazione della dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali appartenenti al Corpo, che sarà articolato in settori omogenei di professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di supporto, nonché le modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni ed aziende dello Stato;

b) i compiti, le funzioni e le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonché le modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione, eletti dagli appartenenti al Corpo.

4. Il consiglio di amministrazione del Corpo è composto dai seguenti membri:

a) l'ingegnere coordinatore generale dello Stato, che lo presiede;

b) un professionista coordinatore vicario per ciascuna delle categorie professionali in servizio;

c) un rappresentante, rispettivamente, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del tesoro;

d) un numero di membri eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali in servizio, tale da assicurare la rappresentanza dei professionisti laureati e diplomati.

5. L'ingegnere coordinatore generale dello Stato ed i coordinatori vicari sono scelti in base ai titoli di servizio ed alle attitudini professionali, tra gli appartenenti al Corpo, con una anzianità di almeno quindici anni di servizio effettivo e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

ART. 4.

(Organizzazione).

1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie professionali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono disciplinate:

a) le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche e la loro consistenza per ciascuna professione, con l'esclusione di quelle determinate alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3;

b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre amministrazioni e viceversa;

c) l'organizzazione delle attività professionali;

d) l'individuazione delle strutture professionali;

e) la definizione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione, nonché i rapporti con i dirigenti sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.

2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

3. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al

ruolo unico professionale nonché, con onere e spese a proprio carico, la partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a visite di specializzazione e, previo accordo con gli interessati che ne hanno avanzata richiesta, la concessione dell'anno sabbatico con comando presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni.

4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, anche in comune con altre amministrazioni, vengono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente organo dell'amministrazione promotrice che, in accordo con le amministrazioni interessate, determina anche i relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale iscritti al corso.

5. Le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, sono tenute a stipulare in favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza, incluse le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. Il pagamento del premio è posto a carico delle amministrazioni medesime.

6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale perito di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'amministrazione esercita nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

ART. 5.

(Area di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale istituito presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione del personale indicato all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e di quello del comparto scuola, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una unica, autonoma e separata area di contrattazione, alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'articolo 50 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, e rappresentanti della confederazione sindacale professionale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970, n. 300, della categoria dei professionisti dipendenti e delle organizzazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che rappresentano esclusivamente il personale appartenente al ruolo unico professionale in ciascun comparto del pubblico impiego. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico, anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali stabiliscono la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale.

2. In ogni singolo omogeneo settore di lavoro individuato dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni ed enti pubblici economici, agli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali alle aziende regionalizzate, provincializzate e

municipalizzate, esercenti pubblici trasporti, all'Ente ferrovie dello Stato SpA e alle gestioni commissariali governative e agli enti ed aziende indicati al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una autonoma e separata area di contrattazione. Alle trattative partecipano rappresentanti delegati dalle amministrazioni o dalle associazioni che le rappresentano nelle contrattazioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti in ciascun settore omogeneo di lavoro individuato dai contratti di lavoro stessi.

3. Il primo accordo sindacale definisce le tabelle di equiparazione degli appartenenti al ruolo unico professionale con riferimento alle qualifiche equipollenti nel pregresso ordinamento, nonché i criteri di inquadramento presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i trattamenti economici di miglior favore.

4. In ciascuna unità professionale delle amministrazioni ricomprese in ciascuno dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 od in ciascuna unità professionale delle amministrazioni, enti o aziende dei settori omogenei di lavoro di cui al comma 2, individuati dai contratti di lavoro, i professionisti dipendenti possono costituire proprie rappresentanze sindacali professionali, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 marzo 1970, n. 300; promuovono la costituzione ed il rinnovo di tali rappresentanze sindacali professionali le organizzazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Sono considerate organizzazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sin-

dacali che rappresentano esclusivamente la categoria dei professionisti dipendenti e che abbiano un numero di iscritti non inferiore al 10 per cento degli appartenenti al ruolo unico professionale complessivamente iscritti alle organizzazioni sindacali professionali nell'ambito di ciascun comparto di cui al comma 1 o di ciascun settore omogeneo di cui al comma 2.

5. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico professionale, unitamente al trattamento stipendiale annuo lordo, è attribuita una indennità professionale per dodici mesi, la cui misura in percentuale è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale e che non può eccedere, per ciascun anno, l'ammontare annuo lordo dei rispettivi trattamenti economici.

6. Il personale appartenente alla decima qualifica funzionale degli enti pubblici non economici, articolata in due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, conserva tale articolazione nel ruolo unico professionale. Per il restante personale di cui all'articolo 1, le amministrazioni istituiscono con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, due livelli stipendiali differenziati, oltre l'iniziale, nei quali il predetto personale che non abbia subito alcuna sanzione disciplinare, è inquadrato, rispettivamente, dopo sei anni e dopo sedici anni di anzianità di servizio, a parità di funzioni connesse con l'attività professionale esercitata, esclusivamente per meriti conseguiti per titoli professionali, culturali e di servizio, da valutare con cadenza annuale in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri da determinare in sede di contrattazione nazionale con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, garantendo trasparenza nei comportamenti attuativi. L'ammontare del trattamento stipendiale annuo lordo dei due livelli differenziati in aggiunta al trattamento stipendiale del livello iniziale di professionalità e

gli altri emolumenti retributivi sono definiti in sede di contrattazione nazionale.

7. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso ai due livelli di cui al comma 4 è sufficiente, rispettivamente, una anzianità di sei e sedici anni di servizio riconosciuta nella qualifica, a condizione che il dipendente non abbia subito sanzioni disciplinari. Gli effetti economici, da determinarsi in sede di contrattazione nazionale, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il personale dipendente degli enti pubblici non economici già appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1990, la retribuzione stipendiale pensionabile sarà rideterminata a decorrere da tale data, sulla base:

a) del trattamento economico attribuito al primo livello stipendiale differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici di cui al comma 6 del presente articolo, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente od il grado IV o III o la classe di stipendio corrispondente;

b) del trattamento economico attribuito al secondo livello stipendiale differenziato del personale della decima qualifica funzionale del ruolo professionale degli enti pubblici non economici di cui al comma 6 del presente articolo, per coloro che avevano conseguito nei pregressi ordinamenti la qualifica di dirigente superiore o dirigente centrale o il grado II o I o la classe di stipendio corrispondente.

9. Ove con provvedimento di carattere generale siano apportate variazioni alle retribuzioni pensionabili degli appartenenti al ruolo unico professionale in servizio, al personale destinatario della presente legge le pensioni in corso di godimento sono riliquidate assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professio-

nale si trovava all'atto di cessazione dal servizio ferme restando, ove previste, le condizioni di miglior favore in godimento. Si provvede, altresì, alla riliquidazione della pensione integrativa ogni qualvolta intervenga una variazione nella misura della assicurazione obbligatoria percepita dal singolo interessato. In tali ipotesi, ove all'interessato sia stata a suo tempo liquidata in capitale una quota percentuale del trattamento complessivo di pensione, la pensione stessa viene riliquidata prendendo a base la nuova pensione complessiva diminuita della medesima quota percentuale già liquidata in capitale.

ART. 6.

(Incentivi per incarichi professionali).

1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo, sono affidati con assoluta priorità, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti dipendenti delle strutture professionali delle amministrazioni e degli enti e aziende che curano l'esecuzione delle opere, ovvero anche a professionisti degli organismi tecnici di cui, per legge, possono avvalersi. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali deve essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni, enti e aziende interessati in un apposito registro.

2. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico sono affidati, a rotazione, dalla amministrazione interessata a professionisti in servizio od in quiescenza con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, fatto salvo il criterio della rotazione degli incarichi professionali secondo le modalità indicate al comma 1.

3. Per la valutazione degli onorari relativi agli incarichi di cui al comma 1,

conferiti agli appartenenti al ruolo unico professionale, nonché per le perizie e le verifiche, le singole amministrazioni, enti e aziende, applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione ridotte del 30 per cento. Tale riduzione si applica anche per le prestazioni professionali previste dal quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Per le prestazioni professionali di cui al comma 1, nonché per i lavori di conservazione, trasformazione di opere e di impianti, nonché per le perizie e le verifiche, eseguiti dai professionisti dipendenti dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, le somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali, compresi i compensi, le indennità e gli incentivi previsti per legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza alla costituzione di un fondo interno e sono ripartite in misura percentuale e proporzionale fra i professionisti laureati e diplomati ed i componenti tecnici della struttura professionale che ha svolto l'incarico professionale, secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da ciascuna amministrazione interessata con i sindacati professionali maggiormente rappresentativi in esclusiva delle categorie professionali interessate.

4. Le somme occorrenti ai fini delle attività di cui al comma 3 fanno carico sugli stanziamenti annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci delle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, ed assegnate ad apposito capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita voce dei bilanci di previsione.

5. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 4 prevedono, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore della amministrazione di appartenenza, per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo unico professionale.

ART. 7.

(Accesso).

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle amministrazioni, che ne informano la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per titoli e concorso di selezione ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio richiesti ed agli eventuali titoli di specializzazione.

2. Il concorso pubblico di cui al comma 1 deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività e l'economicità.

3. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La composizione delle commissioni esaminatrici deve comprendere due professionisti dipendenti, di cui uno con l'incarico di coordinatore, interno all'amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, con funzioni di presidente, e da un docente nelle materie oggetto delle prove d'esame, designati dal competente organo dell'amministrazione sede del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un laureato dipendente amministrativo.

5. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché agli impiegati addetti alla vigilanza scelti tra il personale in servizio nella sede di esame, sono determinati dalle amministrazioni che hanno bandito il pubblico concorso.

6. Per gli appartenenti al ruolo unico professionale l'amministrazione provvede annualmente al rimborso delle spese di iscrizione all'albo professionale.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 8.

(Comitato consultivo nazionale per le attività professionali).

1. Al fine di assicurare, presso le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero da un suo delegato. Il Comitato è organo collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è costituito da membri legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché da membri legali rappresentanti delegati di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 5, designati in ciascun comparto del pubblico impiego ed in ciascun settore omogeneo di lavoro ove è istituito il ruolo unico professionale, dai propri organi rappresentativi e da un eguale numero di membri rappresentanti le categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate in accordo con i sindacati professionali maggiormente rappresentativi su base nazionale delle categorie dei professionisti dipendenti, dal regolamento di funziona-

mento del Comitato che detta, altresì, norme sul proprio funzionamento. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un membro delegato in rappresentanza, per ciascun comparto o settore omogeneo di lavoro, delle categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale, in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la presenza di tutte le categorie professionali. I membri del Comitato possono essere rieletti per non più di due quadrienni consecutivi.

2. L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie ed affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni all'attività professionale espletata dai dipendenti per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le infrazioni lamentate dalle amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini ed ai collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale sono adottati a maggioranza dal Comitato, mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente diretti alle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1. Il Comitato esprime pareri e formula norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le singole amministrazioni, enti e aziende composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione e presieduti dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima. Il Comitato può, altresì, formulare proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.

ART. 9.

(Nomina dei dirigenti generali).

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: « Avvocatura dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e laureati del ruolo unico professionale ».

ART. 10.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le disposizioni anche di carattere speciale incompatibili con la presente legge.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.